

18/83/CU02/C7-C8

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE
“DISCIPLINA DELL’ESECUZIONE DELLE PENE NEI CONFRONTI DEI
CONDANNATI MINORENNI IN ATTUAZIONE DELLA DELEGA DI CUI
ALL’ARTICOLO 1, COMMI 82, 83 E 85, LETTERA P), DELLA LEGGE 23
GIUGNO 2017, N. 103”**

**Parere, ai sensi dell’articolo 2, comma 3 e dell’articolo 9, comma 3, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281**

Punto 2) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome chiede il rinvio del punto evidenziando due criticità rilevanti del provvedimento, di seguito riportate:

- dal punto di vista dell’impatto della disposizione sul sistema sociosanitario regionale, è realistico un aumento del ricorso alle misure alternative alla detenzione come la comunità, e questo comporta un aumento di costi che la norma non considera e per i quali quindi non prevede alcuna copertura;
- per quanto riguarda l’inserimento in comunità terapeutica è necessario chiarire che non deve avvenire solo per decisione del Magistrato, ma attraverso il passaggio da una diagnosi medica. Quindi al Capo II, art. 2, si propone di aggiungere un comma 13, con il seguente testo: *“l’affidamento in comunità terapeutica è disposto dal Magistrato previa certificazione da parte del Servizio Sanitario competente delle necessità di salute che indicano la risposta residenziale terapeutica come la più appropriata al caso”*.

Roma, 12 luglio 2018.